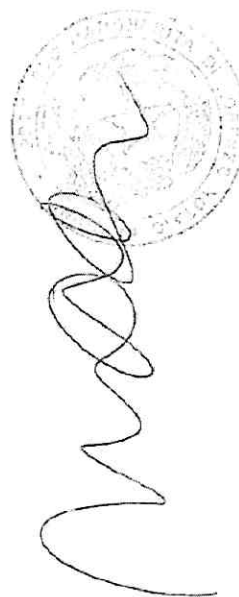


1. Denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione riconosciuta, con personalità giuridica avente la seguente denominazione: **"FAMIGLIA FELICE APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Santa Maria La Longa (UD) in via Onorato Bon n. 16, con durata illimitata.
- 1.2 Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede in altra città, nell'ambito della stessa regione; il consiglio Direttivo potrà altresì istituire o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.
- 1.3 L'Associazione potrà chiedere affiliazione ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività non sia in contrasto con le proprie finalità statutarie. L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

2. Scopo, finalità e attività

- 2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- 2.2 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 2.3 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Consiglio direttivo. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei



DI Fucien/pur

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- 2.4 Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati e stipulare accordi, contratti e convenzioni con l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università, Scuole e con soggetti privati sia italiani sia stranieri, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.
- 2.5 Quanto sopra potrà anche essere effettuato attraverso l'accettazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili, libere elargizioni da parte dei soci ed anche di privati, Enti Morali, Enti Pubblici, Ditte, Istituti italiani ed esteri, destinando il ricavato dalla vendita di tali beni agli scopi associativi sopra descritti. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo se non alle stesse direttamente connesse o affini.

3. Ammissione e numero degli associati

- 3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.2 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, nonché di partecipare alla vita associativa.
- 3.3 Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 3.4 Le Società, Associazioni o altri Enti interessati a diventare soci, dovranno presentare richiesta d'associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
- 3.5 La qualifica di socio verrà acquisita, in via provvisoria, all'atto stesso del versamento della quota, ed il nominativo verrà scritto nel libro degli associati.
- 3.6 Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio direttivo deve, entro 90 giorni,

- ratificare o rigettare, motivando la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati entro otto giorni dalla data della delibera.
- 3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4. Diritti e obblighi degli associati

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, fatta esclusione per i soci minorenni i quali essendo rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale votano mediante questi ultimi;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, fatta esclusione per i soci minorenni;
- esaminare i libri sociali, dietro presentazione di una domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere entro 15 giorni a mettere a disposizione i libri presso la sede dell'associazione alla presenza di un membro del Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

4.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate

5. Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver eventualmente ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



A circular stamp is located at the top right of the page. Below it, there is a large, stylized handwritten signature that appears to be 'M. O. R.'. Further down, there is another handwritten signature that reads 'D. Putra/pean'.

L'esclusione ha effetto immediato, dalla data dell'annotazione del provvedimento nel libro degli associati.

- 5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso dei soci può avvenire dandone comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata al Presidente dell'Associazione con almeno tre mesi di preavviso. Il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla data di ricezione da parte del Presidente della relativa dichiarazione, ma comunque non oltre il termine dell'anno sociale in corso. In tal caso il socio recedente resta comunque obbligato, in solido con tutti i soci, per gli adempimenti di pagamento dell'esercizio in corso.
- 5.4 L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto.
- 5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6. Organi

- 6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo (o consiglio direttivo);
- il Presidente;

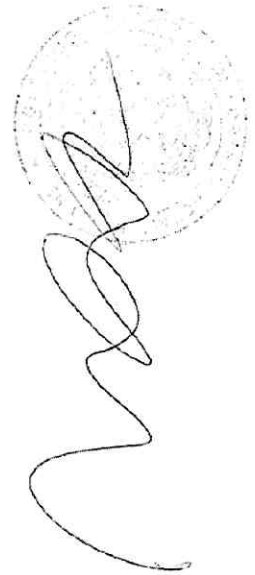
Tali cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

- L'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei conti o il Collegio dei Revisori.

7. Assemblea

- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è il massimo organo dell'Associazione, di cui ne regola l'attività. Tutti gli associati, esclusi i minorenni, hanno diritto di partecipare all'Assemblea. Hanno diritto di votare in Assemblea tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età, iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi antecedenti la data di convocazione dell'assemblea, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 7.2 Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- 7.3 La convocazione dell'Assemblea avviene per iscritto, mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" presso la sede legale e le sedi secondarie dell'Associazione oppure mediante e-mail o app di messaggistica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

- 7.4 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 7.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere designato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, di volta in volta, elegge un segretario per la redazione del verbale.
- 7.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale viene conservato presso la sede dell'Associazione.
- 7.7 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - approva la situazione economica e finanziaria preventiva;
 - elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11 (undici) membri, previa determinazione del numero dei consiglieri da eleggere;
 - elegge e revoca i componenti dell'Organo di Controllo composto da un minimo di 1 (uno) ed un massimo di 3 (tre) membri, previa determinazione del numero dei componenti da eleggere, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore ovvero in ogni altro caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno in luogo del Collegio dei Revisori;
 - elegge e revoca i membri del Revisore Legale dei conti o del Collegio dei Revisori, se non nominato l'Organo di Controllo, composto da un minimo di 1 (uno) ed un massimo di 3 (tre) membri, previa determinazione del numero dei componenti da eleggere;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;



Di Pulita / per

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

- 7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

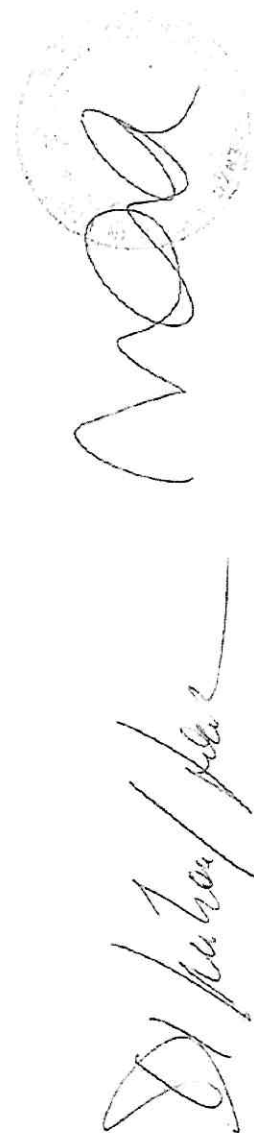
- 7.10 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

8. Consiglio direttivo

- 8.1 Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione;
- decidere la quota associativa annuale ed il contributo spese di funzionamento;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto.

- 8.2 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili. L'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo dev'essere convocata almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 8.3 Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
La convocazione deve avvenire, mediante e-mail o app di messaggistica, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. In mancanza delle predette formalità il Consiglio Direttivo si intende regolarmente riunito qualora partecipino tutti i consiglieri.
- 8.4 Non sono ammesse deleghe. Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.
- 8.5 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9. Presidente**
- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano.
- 9.2 Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 9.3 Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti o per perdita della qualità di associato. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
- 9.4 In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo elegge il nuovo Presidente per il restante periodo del quadriennio.
- 9.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente che ne assume le funzioni tutte. In caso di assenza o impedimento di

A circular stamp is located at the top right of the page. Below it, there is a large, stylized handwritten signature that spans across the right margin and partially over the text of the document. The signature appears to be written in dark ink.

quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

10. Organo di controllo

10.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11. Revisione legale dei conti

11.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o un Collegio dei Revisori.

12. Patrimonio

12.1 Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13. Divieto di distribuzione degli utili

13.1 Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

Dr. Richard H. Kent

- quote associative contributi pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari rendite patrimoniali contributi di organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi da attività di raccolta fondi ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

15.1 L'esercizio sociale viene stabilito con inizio il 01 Settembre e termine il 31 Agosto di ogni anno.

15.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta con almeno 15 giorni di preavviso.

17.1 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- 17.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 17.3 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 17.4 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi
- 17.5 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

18. Lavoratori

- 18.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

19. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 19.1 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

20. Rinvio

- 20.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.